

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario

Presentata il 14 novembre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il consiglio regionale della Lombardia, nel rispetto degli impegni che si è dato con ripetuti pronunciamenti nel corso di quest'anno e nell'ambito dell'attività istituzionale volta a promuovere una riforma dello Stato con forte accentuazione dell'autonomia regionale, presenta, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, una proposta di legge di modifica del sistema elettorale regionale in vista delle elezioni del 1995 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

La necessità di una nuova legge elettorale per le regioni, dopo quella per i comuni e le province e dopo quella per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, è un tema che ha animato e

anima tuttora il dibattito politico-istituzionale e che è stato ed è oggetto di attenzione e di studio in sede interregionale nelle conferenze dei presidenti delle giunte e dei consigli regionali.

L'iniziativa della regione Lombardia, oltre che caratterizzarsi come un contributo significativo al dibattito e al confronto con le altre regioni e con il Parlamento nazionale, si raccorda con il processo di revisione istituzionale dello Stato in senso federalista e intende rappresentare una risposta alle istanze della società civile, volte a richiedere livelli di responsabilità politica più diretti, una obiettiva capacità di governo e una più ampia partecipazione democratica.

La proposta è il risultato del lavoro e dell'attività svolta a livello scientifico da un comitato di giuristi ed esperti e a livello politico-istituzionale dalla commissione speciale statuto e regolamento; le sue finalità e la sua impostazione ben si connettono con i principi e gli indirizzi del progetto di revisione costituzionale approvato dal consiglio regionale il 9 novembre 1993 e ripresentato alle nuove Camere per l'iter parlamentare in questa legislatura.

La riforma elettorale che viene qui delineata si ispira al modello elettorale tedesco per l'elezione del Bundestag.

La proposta di legge mira a consentire che le prossime elezioni della primavera 1995 possano tenersi con nuove modalità rispetto alle attuali disposizioni.

Essa ha dichiaratamente un carattere di provvisorietà e di transitorietà: se da un lato, infatti, è avvertita l'esigenza di adeguare e modificare le norme elettorali per l'elezione dei consigli regionali, dall'altro lato si è voluto tenere conto della particolarità dell'attuale fase politico-istituzionale e del ruolo e delle funzioni che, con tutta probabilità, saranno chiamate a svolgere le nuove assemblee elettive.

In una stagione di profonde e imminenti trasformazioni istituzionali che mirano a riconoscere alle regioni una piena autonomia e una forte responsabilità di poteri e competenze, la prossima si annuncia come una legislatura con marcate caratteristiche costituenti.

I consigli regionali dovranno rivedere e riadattare i propri statuti in relazione alle nuove disposizioni costituzionali.

Se dovesse essere adottata, come si auspica, una soluzione di riforma costituzionale sulla scia di quella suggerita dalla Lombardia, i consigli saranno impegnati a confrontarsi su ipotesi di legge e su progetti in cui dovranno essere definiti i principi fondamentali dell'autonomia e della forma di governo delle regioni, comprese le nuove disposizioni in materia elettorale.

Per i compiti e per le funzioni di natura prevalentemente costituente che dovranno svolgere, appare opportuno e necessario che i consigli della prossima legislatura siano il più largamente rappresentativi

delle varie istanze culturali, sociali e territoriali presenti nella società civile di ciascuna regione.

Il modello elettorale proposto, seguendo l'evoluzione del dibattito in corso e non discostandosi dalle indicazioni referendarie dello scorso anno, risponde puntualmente agli obiettivi prefissati: assicurare la più ampia rappresentanza delle varie componenti della nostra società e creare migliori condizioni di governabilità e di stabilità.

Pur prevedendo che la metà dei seggi sia assegnata in collegi uninominali, le disposizioni del provvedimento sono intese a determinare esiti complessivamente proporzionalistici.

La prevista clausola di sbarramento al 5 per cento è diretta a contenere fenomeni di eccessiva frammentazione delle forze e dei gruppi politici, inducendo ad un processo di compattamento e di alleanze.

Gli altri presupposti principali del progetto sono i seguenti:

i consiglieri regionali sono eletti per metà in collegi uninominali e per l'altra metà in un'unica o più circoscrizioni;

l'elezione nei collegi uninominali è a turno unico; risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di consensi validamente espressi;

ciascun candidato nei collegi uninominali può essere collegato ad una delle liste concorrenti nella corrispondente circoscrizione;

è demandato al consiglio regionale il compito di ripartire il territorio in circoscrizioni e in collegi;

alla ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che abbiano superato la soglia del 5 per cento dei voti su tutto l'intero territorio regionale;

le modalità di votazione prevedono che ogni elettore disponga di due voti da esprimersi su schede diverse; un voto è dato al candidato nel collegio uninominale e l'altro voto è per la lista nella corrispondente circoscrizione;

i candidati di ogni lista sono eletti in base al numero delle preferenze ottenute; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

La previsione di due schede separate, per il voto al candidato e per la lista, mira a far risaltare le caratteristiche del candidato stesso e ad attenuare il suo collegamento con una lista o un partito.

Altre norme disciplinano la ripartizione dei seggi complessivi nella regione e nelle varie circoscrizioni e le procedure per eventuali surroghe.

La proposta si limita alle norme che esplicitano i nuovi principi del sistema elettorale regionale; si è poi ritenuta opportuna una delega al Governo perchè predisponga le norme di attuazione e di coordinamento delle nuove disposizioni con quelle della legge n. 108 del 1968.

Con questa proposta l'Assemblea lombarda intende affidare al consiglio del prossimo anno, con un atto di grande responsabilità e correttezza, il compito di darsi norme definitive in materia elettorale sulla base di una diversa impostazione costituzionale, nonché il compito di formulare norme fondamentali per il nuovo statuto, per il riassetto dei poteri e per la scelta della forma di governo.

Sono principi, come sopra ricordato, ampiamente ripresi nella proposta di revisione costituzionale che è stata inviata all'esame del nuovo Parlamento.

A questo fine si impegnano il Governo e il Parlamento ad approvare al più presto una riforma che riconosca alle regioni una piena autonomia e una piena responsabilità secondo i principi e i criteri della proposta lombarda, affinché possa avviarsi concretamente una fase costituente per il nuovo istituto regionale.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

ART. 1.

(Norme generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Sono eleggibili soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

3. Metà dei consiglieri è eletta in altrettanti collegi uninominali. In ogni collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti è eletto il candidato collegato alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nella circoscrizione.

4. L'altra metà dei consiglieri è eletta fra i candidati compresi in liste concorrenti in un'unica o in più circoscrizioni regionali.

5. Le liste con più componenti sono formate da candidate e da candidati rispettivamente in numero non inferiore alla metà dei componenti meno uno.

6. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale o in più di una circoscrizione. Le liste circoscrizionali possono comprendere anche i candidati in collegi uninominali, fino ad un terzo dei componenti arrotondato per difetto.

7. Ciascun candidato nei collegi uninominali può essere collegato ad una delle liste concorrenti nella corrispondente circoscrizione.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera la ripartizione del territorio in collegi uninominali e in una o più circoscrizioni. Il numero dei seggi attribuito su base di lista in ognuna

delle circoscrizioni è pari al numero dei collegi uninominali compresi nel territorio della circoscrizione.

ART. 2.

(Modalità di votazione).

1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimersi su schede separate: un voto per il candidato nel collegio uninominale e un voto di lista nella corrispondente circoscrizione.

ART. 3.

(Attribuzione dei seggi).

1. Il totale dei seggi della regione è ripartito tra le liste in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

2. Alla ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che abbiano riportato non meno del 5 per cento dei voti validamente espressi su base di lista nell'intero territorio regionale.

3. In ogni caso resta ferma l'attribuzione dei seggi ai candidati eletti nei collegi uninominali.

4. Il numero dei seggi attribuito a ciascuna lista comprende anche i seggi attribuiti ai candidati collegati alla medesima lista eletti nei collegi uninominali.

5. Si procede, secondo il metodo del comune divisore, a dividere ciascuna cifra elettorale per 1, 2, 3, 4, 5, ..., in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti si scelgono i più elevati in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere e si dispongono in ordine decrescente. Ad ogni lista spetta un numero di seggi pari a quello dei quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale il seggio è attribuito per sorteggio.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6. Nel caso di suddivisione del territorio regionale in più circoscrizioni, per la distribuzione dei seggi alle liste concorrenti nelle singole circoscrizioni si procede come segue:

a) si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa, ottenendo così il quoziente elettorale di lista; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) si attribuiscono poi alla lista tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, in quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista.

7. I candidati di ogni lista sono eletti in base al numero di preferenze ottenute; ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

8. In caso di elezione di uno stesso candidato in un collegio uninominale ed in una lista circoscrizionale il seggio è attribuito nel collegio uninominale.

ART. 4.

(Ulteriore assegnazione di seggi).

1. Qualora i candidati eletti nei collegi uninominali collegati ad una lista superino il numero dei seggi spettanti alla lista medesima in base alla ripartizione di cui all'articolo 3 della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il numero complessivo dei seggi della regione è aumentato di tante unità quante sono quelle necessarie per assegnare alla lista il numero dei seggi spettantele.

2. Qualora ad una lista, in base alla ripartizione di cui all'articolo 3, spetti un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentati nella circoscrizione e dei candidati collegati alla medesima lista eletti nei collegi uninominali, i seggi eccedenti sono attribuiti ai candidati non eletti collegati alla medesima lista nei collegi uninominali della circoscrizione, che hanno ottenuto la più alta cifra individuale.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti espressi nel collegio.

ART. 5.

(Surrogazioni).

1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale, subentra il candidato non eletto in un altro collegio uninominale della medesima circoscrizione collegato alla stessa lista e che abbia ottenuto la più alta percentuale di voti. Nel caso di vacanza di seggio attribuito a consigliere non collegato ad alcuna lista circoscrizionale, si procede ad elezione suppletiva; si applica l'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo.

2. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito su base di lista, è proclamato eletto il primo dei candidati non eletti, appartenente alla medesima lista cui era assegnato il seggio rimasto vacante. In caso di esaurimento della lista si applica l'articolo 4, comma 2.

ART. 6.

(Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità alle disposizioni da essa stabilite, uno o più decreti

legislativi contententi le norme necessarie per dare attuazione alla legge stessa e per coordinare con essa la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e le altre leggi vigenti in materia, modificando o abrogando le disposizioni incompatibili.

ART. 7.

(Norma finale).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente alla elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario della sesta legislatura.